

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 354

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 956,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 febbraio 2022)



Al Ministro dell'Istruzione

Stimate Presidente,

Al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte della Commissione parlamentare competente per materia, Le trasmetto gli schemi delle ordinanze ministeriali, unitamente alle relazioni tecnico-illustrative, con le quali si intendono disciplinare gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, nonché le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.


Patrizio Bianchi

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA

e, p.c. On. Federico D'Incà
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Largo Chigi, 19
00187 – ROMA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

Ordinanza ministeriale sugli esami di stato del primo ciclo per l'a. s. 2021/2022 Relazione tecnico-illustrativa

L'Ordinanza ministeriale in oggetto è il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono adottate, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, specifiche misure sullo svolgimento degli esami del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 in deroga alla disciplina ordinaria (d. lgs. n. 62 del 2017 e DM n. 741 del 2017).

A differenza delle precedenti ordinanze derogatorie riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (rispettivamente l'OM n. 9/2020 e l'OM n. 52/2021) che non avevano contemplato lo svolgimento delle prove scritte, l'ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 2021/2022 prevede di ricondurre l'esame di Stato quasi interamente all'assetto dell'esame di Stato ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/19, prima della pandemia, con lo svolgimento in presenza della prova scritta di italiano, della prova scritta sulle competenze logico-matematiche e di un colloquio.

L'esame di Stato per l'anno scolastico 2021/2022 si pone nell'ottica di contemperare il riconoscimento delle difficoltà connesse ad un percorso scolastico discontinuo, svoltosi negli ultimi due anni sia in presenza che a distanza, con la prospettiva di un progressivo ritorno alla continuità e all'ordinarietà. Pertanto, sono previsti due principali aspetti di deroga rispetto al regime ordinario: le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio anziché nella specifica prova scritta articolata in due sezioni prevista dal d. lgs. n. 62 del 2017.

Inoltre, in base all'evolversi della situazione epidemiologica, viene contemplata la possibilità di svolgere in videoconferenza il colloquio previsto nell'ambito dell'esame.

Poiché l'eliminazione della sola prova scritta relativa alle lingue straniere non incide sulla maggior parte delle disposizioni ordinarie, l'ordinanza fa rinvio in più articoli al DM 741/2017, attuativo del d. lgs. n. 62 del 2017. In particolare, rimangono invariate:

- la modalità di svolgimento dell'esame per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, in ospedale e istruzione domiciliare
- le modalità di attribuzione del voto finale
- l'organizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni
- l'ammissione e partecipazione all'esame dei candidati privatisti

In data 7 febbraio 2022 il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale, richiedendo la riproposizione dell'esame di Stato nelle modalità previste dall'ordinanza ministeriale 52/2021 per l'anno scolastico 2020/2021, ovvero la sostituzione di tutte le prove scritte con la predisposizione e presentazione durante la prova orale di un elaborato sulla base di una tematica definita dal consiglio di classe, dal momento che la *"presente ordinanza non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale."*

Si è ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico.

Tanto premesso, si illustrano gli articoli di cui si compone lo schema di ordinanza.

L'articolo 1 individua le finalità dell'ordinanza e riporta le definizioni delle disposizioni normative richiamate nel testo, con particolare riferimento a quelle che disciplinano in via ordinaria l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: d. lgs. n. 62 del 2017 e DM n. 741 del 2017. Inoltre, nel comma 2, si specifica che l'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. Con tale ultima specificazione si intende prevedere la possibilità dello svolgimento dell'esame oltre il termine del 30 giugno 2022 in connessione all'andamento epidemiologico.

L'articolo 2 definisce le modalità di svolgimento dell'esame. Il comma 1 riporta i requisiti di ammissione all'esame di Stato:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Rispetto alla disciplina ordinaria non si fa menzione dell'ulteriore requisito di accesso previsto dall'art. 7 comma 4 del d. lgs. n. 62 del 2017 che è la partecipazione alle prove Invalsi. Lo svolgimento delle prove standardizzate è comunque previsto e disciplinato nell'articolo 5 ma si specifica che la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Il comma 2 richiama la disciplina ordinaria per l'attribuzione del voto di ammissione che è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano le prove di esame, richiamando le relative disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2017:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

- colloquio

Poiché nell'esame disciplinato dalla presente ordinanza non è prevista la prova scritta di lingua inglese e della seconda lingua comunitaria, si specifica che l'accertamento delle relative competenze è effettuato nell'ambito del colloquio orale, ove vengono accertate anche le competenze relative all'insegnamento di educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

I commi 7, 8 e 9 prevedono specifiche disposizioni, rispettivamente, per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, con altri bisogni educativi speciali e per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare richiamando le relative norme del DM 741/2017.

Anche in merito alle operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato vengono richiamate, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'articolo 5 del DM 741/2017.

L'articolo 3 disciplina le modalità per l'attribuzione della valutazione finale che viene espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017 (media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio). L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. Valgono le disposizioni ordinarie anche per l'attribuzione della lode che può essere deliberata all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di pubblicazione dell'esito dell'esame tramite l'affissione sui tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame. Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 4 disciplina l'esame di Stato per i candidati privatisti i quali sostengono l'esame con le stesse modalità previste per i candidati interni. Stante l'assenza del voto di ammissione, per i candidati privatisti la valutazione finale viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

L'articolo 5 fa riferimento allo svolgimento delle prove standardizzate Invalsi di italiano, matematica e lingua inglese, previste per tutto gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti. Come detto, la mancata partecipazione non è rilevante ai fini dell'ammissione all'esame.

Nel comma 2 si specifica che nella certificazione delle competenze confluisce l'esito della prova INVALSI, come previsto dal regime ordinario (DM 742 del 2017), ovviamente solo per gli studenti che hanno partecipato alle suddette prove. La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati privatisti per i quali non è prevista.

L'articolo 6 prevede l'applicazione dell'ordinanza alle Regioni a Statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nel comma 2 si specifica che nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio, anziché attraverso le specifiche prove scritte previste dal DM 741/2017, in analogia con l'esame svolto su tutto il territorio nazionale che non prevede la terza prova scritta sulle lingue straniere.

L'ordinanza si applica anche alle scuole italiane all'estero, facendo salva la possibilità di adattamenti ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rispetto alle specificità del sistema di formazione italiana nel mondo e in relazione all'evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

L'articolo 7 è dedicato all'esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti, primo livello-primo periodo didattico. In analogia con l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si prevede lo svolgimento di due prove scritte ed un colloquio. Nello specifico, l'esame è composto da:

- prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico sociale
- prova scritta relativa all'asse matematico
- colloquio pluridisciplinare.

Stante la particolarità dei percorsi di istruzione per gli adulti, nei commi 2, 3 e 4 si richiamano le disposizioni di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare: l'allegato A.1 e l'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), nonché il patto formativo individuale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012 che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e di favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Anche per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione per gli adulti le competenze nella lingua inglese o nella seconda lingua comunitaria sono accertate nell'ambito del colloquio.

Il comma 5 prevede che l'esame si svolga in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Nel comma 6 viene richiamata la specifica disposizione dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191 (Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022) che prevede la possibilità di effettuare l'esame in via straordinaria entro il 31 marzo 2022, qualora il patto formativo individuale preveda un percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2022.

Il diploma è rilasciato all'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi. Nel caso, invece, dell'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi il consiglio di classe comunica, alla commissione le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato entro il mese di marzo 2023. Si precisa che è stato corretto un refuso, dal momento che la bozza trasmessa al CSPI riportava "marzo 2022"

L'articolo 8 prevede specifiche disposizioni da applicarsi nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti non consentano lo svolgimento degli esami in presenza. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni ordinarie già previste dall'articolo 15 del DM 741/2017 per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare.

E' contemplata la possibilità che i lavori della commissione e delle sottocommissioni possa svolgersi in videoconferenza, dandone esplicitamente atto nella verbalizzazione delle operazioni.

Nel comma 2 si prevede la possibilità per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, di presentare istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Tale possibilità sussiste esclusivamente per il colloquio mentre le prove scritte devono essere svolte in ogni caso in presenza, eventualmente nella sessione suppletiva che è disciplinata nell'articolo 9.


Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza. Analogamente il presidente della commissione può disporre la partecipazione all'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona dei componenti della commissione che siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

Il comma 5 rinvia a disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove, da diramarsi successivamente, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 9 disciplina i casi di alunni assenti a una o più prove d'esame per gravi e documentati motivi, per i quali è prevista, coerentemente con l'articolo 11 del DM 741/2017, una sessione suppletiva da concludersi entro il 30 giugno e comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto 2022). Viene fatta salva la possibilità di derogare a tali termini nel caso di diverse disposizioni connesse all'andamento della situazione epidemiologica.

L'articolo 10 richiama tutte le disposizioni del DM 741/2017 applicabili per quanto compatibili alla presente ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", il quale prevede che "*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*";
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*", e in particolare l'articolo 1;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*";
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*", e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e in particolare l'articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*”;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 16, comma 1, e l’allegato A punto 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre



Ministero dell'Istruzione

2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle *“Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;
- VISTA l'ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante *“Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2021/2022”*;
- VISTA la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto *“Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020”* e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;
- VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo



Ministero dell'Istruzione

ciclo di istruzione con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;

RITENUTO di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico;

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
 - d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato)

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.



Ministero dell'Istruzione

2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Articolo 3

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.



Ministero dell'Istruzione

3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 4

(Esame di Stato per i candidati privatisti)

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Articolo 5

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Articolo 6

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve



Ministero dell'Istruzione

le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

Articolo 7

(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:
 - a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
 - b) prova scritta relativa all'asse matematico;
 - c) colloquio pluridisciplinare.
2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.
4. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
5. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191.
7. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
8. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter



Ministero dell'Istruzione

sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.

Articolo 8

(Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Articolo 9

(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

- 1 Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il Ministro dell'Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione sistema
nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore Pubblica Istruzione - Uff 1

Alla Segreteria del Capo Gabinetto

S E D E

e p.c. Al Presidente del CSPI
Dott. Francesco Scrima

S E D E

OGGETTO: Trasmissione pareri espressi dal CSPI nell'Adunanza del 7 febbraio 2022.

In data 7 febbraio 2022, si è riunito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'approvazione dei pareri richiesti dall'On.le Ministro relativi a:

- 1) Schema di ordinanza ministeriale concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- 2) Schema di ordinanza ministeriale concernente "l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- 3) Schema di ordinanza ministeriale concernente "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

Si trasmettono, pertanto, i testi dei predetti pareri così come pervenuti a questa Segreteria.

IL DIRIGENTE
Giacomo Moliterno
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

approvato nella seduta plenaria n. 74 del 07/02/2022

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rileva che la richiesta di parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell'Istruzione concernente gli "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" avviene dopo che la sintesi di quanto previsto dallo stesso schema di ordinanza è stata divulgata attraverso la stampa e i canali comunicativi *social* del Ministero dell'Istruzione. Tale procedura depotenzia, anche agli occhi del mondo della scuola e dell'opinione pubblica, il ruolo consultivo di questo organo istituzionale, in quanto i provvedimenti oggetto di parere sono diffusi prescindendo da eventuali proposte di modifica e suggerimenti. Il CSPI auspica pertanto che i modi e i tempi delle comunicazioni ministeriali siano coerenti con il lavoro dell'organismo tenuto ad esprimere pareri che tendono a supportare il Ministero nell'esercizio delle sue funzioni.

In merito all'ordinanza in esame, il CSPI accoglie favorevolmente l'effettuazione dell'esame di Stato del primo ciclo di istruzione in presenza, segno del bisogno di ritrovare una normalità dopo due anni segnati dall'emergenza sanitaria. Gli alunni delle nostre scuole hanno bisogno di un aumento delle situazioni di educazione/apprendimento in presenza, compreso l'esame di Stato che rappresenta un momento importante di passaggio tra il primo e il secondo ciclo. Il CSPI tuttavia rileva che la presente ordinanza non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale.

L'ordinanza definisce una forma di espletamento dell'esame di fine primo ciclo che si avvicina a quanto previsto dal DM 741/2017, prevedendo:

- ✓ una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- ✓ una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- ✓ un colloquio nel corso del quale è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI ritiene che le eventuali specifiche misure da adottare per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, come previsto dall'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", in deroga pertanto a quanto previsto dal DM 741/2017, sono da considerare opportune per rispondere alle necessità formative degli alunni. Tali misure specifiche non possono essere rinvenute in una decurtazione di una prova scritta, tra l'altro ritenuta importante per verificare competenze di fondamentale importanza in ambito europeo e internazionale. Ridurre la procedura a due prove scritte, scegliendo solo quella relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento e quella relativa alle competenze logico-matematiche, rischia, inoltre, di creare una gerarchia di importanza tra le discipline, considerando le lingue straniere ancillari rispetto alle discipline di Italiano e Matematica.

È evidente che la situazione emergenziale da Covid-19 ha rallentato gli apprendimenti di alcuni alunni, soprattutto di quelli più fragili, con bisogni educativi speciali e stranieri, per i quali la mancata frequenza di ambienti strutturalmente organizzati per l'apprendimento e per l'inclusione ha necessariamente avuto un impatto non sempre positivo, a causa di scarse e inadeguate strumentazioni informatiche e soprattutto di carenza della necessaria immersione nel mondo scolastico. La stessa didattica a distanza, per quanto importante per il mantenimento di un rapporto tra alunni, famiglie e scuola, da sola ha fatto fatica a curare e tenere i legami con alunni più fragili e in difficoltà. Deve essere sottolineato, inoltre, che a volte la situazione abitativa, in termini strutturali e di sproporzione tra numerosità dei nuclei e ampiezza degli spazi, ha impedito nei fatti di avere un luogo adeguato per la didattica digitale integrata, mettendo in discussione il grande lavoro che le scuole da anni hanno svolto per l'inclusione degli alunni stranieri o con disagio socio-culturale. Il CSPI, pertanto, ritiene necessario porre particolare attenzione alle esigenze degli studenti con Bisogni Educativi Speciali che nel periodo di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell'inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico.

Il CSPI evidenzia, inoltre, che quanto accaduto durante la pandemia ha portato la comunità scolastica ad interrogarsi su un ripensamento degli esami di Stato, che necessitano di modalità che possano essere più funzionali all'accertamento delle competenze previste.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 62/2017, è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Questa impostazione non prevede una mera valutazione sommativa delle diverse discipline, ma tende ad una valutazione formativa, orientata al miglioramento, impostazione già operativa nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria, così come previsto dall'O.M. 172/2020.

L'esame di Stato in questione rappresenta per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado un momento significativo, utile a promuovere in molti casi una più chiara e realistica conoscenza di sé e del proprio percorso di crescita cognitiva.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Mantenere al termine dell'esame di Stato del primo ciclo un criterio valutativo che opera sommatorie di voti decimali tra prove scritte e orali diverse significa, da parte della scuola, offrire un riscontro che dà spazio unicamente ad alcune singole discipline, alle singole valutazioni e non tiene conto della pluri-interdisciplinarietà e del processo globale di maturazione.

Il CSPI, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che una prova sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 62/2017, che tenga a riferimento il profilo finale dello studente secondo le "*Indicazioni nazionali per il curricolo*", così come è accaduto lo scorso anno, possa consentire di valorizzare il percorso scolastico di tutti e di ciascuno, facendo emergere le esperienze vissute e le competenze acquisite.

Il CSPI auspica, infine, una modifica del modello delle "*certificazione delle competenze*" previste dal DM 742/2017, in quanto il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il 22 maggio 2018 una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione.

Il CSPI è pertanto del parere che lo schema dell'ordinanza debba essere reso coerente con le valutazioni espresse, al fine di superare le criticità sopra esposte.